

PROPOSTA DI LEGGE N. 512

Presentata dal Consigliere regionale Tapparo

Il 20 marzo 2003

Proposta di legge di modifica statutaria:

**“INTEGRAZIONE ALLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE CON
L’ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI”**

Assegnata per l’esame in sede referente alla Commissione Speciale per lo Statuto

il 26 marzo 2003



Relazione alla proposta di legge statutaria:

“Integrazione allo Statuto della Regione Piemonte con l’istituzione del Consiglio delle Autonomie locali”.

La presente proposta di legge intende contribuire ad ampliare la sinergia tra gli organi elettivi della Regione Piemonte ed il sistema delle autonomie locali, istituendo il Consiglio delle Autonomie locali in attuazione di quanto previsto dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

La concretizzazione di questa scelta viene fatta come modulo autonomo rispetto alla riforma più complessiva dello Statuto che non pare possa avere tempi brevi. Dunque con l’approvazione “anticipata” di questa proposta si potrebbe vedere la costituzione e l’avvio di operatività del Consiglio delle Autonomie locali già in questa legislatura.

Con il Consiglio delle Autonomie locali si dà operatività ad un’assemblea di rappresentanza delle autonomie locali del Piemonte che rende più partecipato, da parte del sistema delle autonomie, il processo legislativo che ha il suo fulcro nel Consiglio regionale del Piemonte.

Tale integrazione del processo si attua mediante pareri obbligatori sui disegni e sulle proposte di legge regionali che abbiano riflessi ed influenze sulle strutture e sull’operatività delle autonomie locali ed anche sulle modifiche dello Statuto della Regione Piemonte.

Il Consiglio delle Autonomie locali è composto dai rappresentanti degli enti locali del Piemonte (sia sindaci, sia Presidenti delle Province, sia rappresentanti delle assemblee elettive) sulla base di criteri che saranno oggetto di apposita legge regionale. Vengono individuati alcuni componenti di diritto del Consiglio delle Autonomie locali nelle figure dei Presidenti delle Province e dei Sindaci delle città capoluogo.

Insieme alle forme di partecipazione popolare, viene inoltre individuata una forma specifica per esercitare l’iniziativa legislativa in capo al Consiglio delle Autonomie locali, attraverso la presentazione al Consiglio regionale di proposte di legge, oltre ad esprimere pareri sull’iter legislativo dei vari provvedimenti trattati dall’Assemblea regionale.

Proposta di Legge statutaria

Integrazione allo Statuto della Regione Piemonte con l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 1

Dopo il Titolo II dello Statuto inserire:

Titolo II bis Il Consiglio delle Autonomie locali

Art. 41 bis *Competenze e attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali*

1. Il Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123 della Costituzione è l'organo di rappresentanza del sistema delle autonomie locali nel rapporto legislativo con il Consiglio regionale del Piemonte, ed esprime pareri obbligatori sui disegni e sulle proposte di legge che incidono sul sistema delle autonomie locali del Piemonte e sulle loro competenze e sulle proposte di modifica dello Statuto della Regione Piemonte.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale, ha sede e uffici presso il Consiglio regionale del Piemonte e ha un numero di componenti uguale a questo.
3. I membri del Consiglio delle Autonomie devono rappresentare in modo equilibrato il territorio del Piemonte, la tipologia degli enti locali e le assemblee elettive e restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti e decadono dal loro mandato con la perdita dell'incarico presso l'ente locale di appartenenza.
4. Sono componenti di diritto, nell'ambito del numero dei componenti previsti dal comma 2, i Presidenti delle Province e i Sindaci delle città capoluogo.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali procede nella prima seduta, presieduta dal Presidente di Provincia più anziano, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il proprio Regolamento di funzionamento. Tale Regolamento stabilisce anche i termini e le procedure per la trasmissione degli atti e per l'assegnazione dei pareri.
6. Alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore competente per materia e il primo firmatario delle proposte di legge eventualmente poste all'ordine del giorno di tali sedute.
7. La legge regionale disciplina le modalità di elezione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, nonché della sua organizzazione e delle sue attribuzioni.

8. Il Consiglio delle Autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa attraverso la presentazione al Consiglio regionale del Piemonte delle proposte di legge approvate a maggioranza assoluta dei propri componenti.